



Codice penale

CONSULENZE (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/CONSULENZE-LLPT)

Art. 666 codice penale: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

NETWORK (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/NETWORK-PROFESSIONISTI-LLPT)

STRUMENTI ▾

L'AUTORE: Redazione (/author/redazione)



(/author/redazione)



LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA REDAZIONE (/author/redazione)

Codice penale

Aggiornato il 13 febbraio 2015

Art. precedente

(http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-665-codice-penale-agenzie-di-affari-ed-esercizi-pubblici-non-autorizzati-o-vietati)

Art. successivo (http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-667-codice-penale-esecuzione-abusiva-di-azioni-destinate-a-essere-riprodotte-col-cinematografo)

Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura ⁽¹⁾, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è



NEWSLETTER


Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

inserirci



Informativa sulla privacy (/PRIVACY_LLTP.pdf)





punito con
la sanzione

CERCA ARTICOLI

RICERCA AVANZATA



RICHIEDI CONSULENZA amministrativa
ARGOMENTO su questo
([HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/RICHIESTA-
DI-CONSULENZA/?](http://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza/?ID_AUT=27&ID_RELPOST=2585)
ID_AUT=27&ID_RELPOST=2585) euro 1.549.



CERCA CODICI ANNOTATI

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

GLI STUDI DI LLpT IN ITALIA


(/gli-studi-di-llpt-in-italia)



Angelo Greco
([http://www.laleggeper
greco](http://www.laleggepertutti.it/angelo-greco))
Avvocato

Vai alla pagina dello studio

([http://www.laleggepertutti](http://www.laleggepertutti.it))



Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1970, n. 56 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

Giurisprudenza annotata

Spettacoli ed intrattenimenti pubblici.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 689 del 1981 non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa che può anche presumersi e ravvisarsi nel comportamento omissivo dei destinatari dell'obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell'evento vietato. È legittima, pertanto, la


I PROFESSIONISTI DEL NOSTRO NETWORK



Carmine Galasso
(<http://www.laleggepergalasso>)
Perito/Esperto

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti>)



Claudio Guido Cimarella
(<http://www.laleggeperguido-cimarella>)
Perito/Esperto

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti>)



Isa Maggi
(<http://www.laleggepermaggi>)
Commercialista

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti>)

Vai a tutti i professionisti > (/network-professionisti-llpt)


sanzione amministrativa irrogata per violazione degli art. 666 c.p. e 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nei confronti del gestore e, in solido, del proprietario di un locale aperto al pubblico privo dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ballo, qualora risulti accertato che all'interno del locale ballava un numero indeterminato di persone, non rilevando che tale attività fosse di natura spontanea, non autorizzata e non organizzata dal proprietario e che all'interno del locale esistessero cartelli di divieto. (Cassa Trib. Aosta 23 maggio 2002).

Cassazione civile sez. I 27 settembre 2006 n. 21012

È legittima la sanzione amministrativa irrogata per violazione degli art. 666 c.p. e 68 del t.u.l.p.s., nei confronti del gestore e, in solido, del proprietario di un locale aperto al pubblico privo dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ballo, qualora risulti accertato che all'interno del locale ballava un numero indeterminato di persone, in uno spazio sgombrato allo scopo, non rilevando che tale attività fosse di natura spontanea, non autorizzata e non organizzata dal proprietario e che all'interno del locale esistessero cartelli di divieto, essendo comunque sufficiente ad integrare l'elemento psicologico della colpa il comportamento omissivo del gestore che, a tutela dell'incolumità degli avventori, avrebbe dovuto attivarsi per impedire loro di ballare .

Cassazione civile sez. I 27 settembre 2006 n. 21012

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile, avuto riguardo alla diversa finalità di



The image shows a hand pointing at a tablet displaying a trading interface, with a laptop keyboard visible below. The text on the right side of the image reads:

**TRADING
À-PORTA**
IL TRADING
A PORTATA DI
*** BINOC**
LA BANCA DEL TRADING

detta contravvenzione (compresa tra quelle "concernenti l'incolumità pubblica") rispetto a quella della contravvenzione (ora depenalizzata) di cui all'art. 666 c.p. (avente come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

Cassazione penale sez. I 11 dicembre 2002 n. 218

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti i luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 c.p. (essendo la prima compresa tra le contravvenzioni "concernenti l'incolumità pubblica", mentre la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

Cassazione penale sez. I 11 gennaio 2002 n. 218

Rispondono della violazione dell'art. 666 c.p. (Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), soltanto i soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dello spettacolo. Pertanto, l'intestazione del locale, o di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti, e la rappresentanza dell'ente

gestore sono soltanto elementi indiziari e presuntivi, la cui valenza deve essere in concreto verificata, circa l'effettiva gestione dell'attività illecita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito in quanto la responsabilità della ricorrente non era stata ricollegata ad un suo comportamento attivo, ma alla circostanza che la stessa rivestiva la qualità di socia fondatrice del circolo culturale ove si erano svolti trattenimenti musicali).

Cassazione penale sez. I 18 novembre 1998 n. 13541

È configurabile il reato di cui all'art. 666 c.p. - spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza - a carico del gestore di un albergo il quale allestisca nel proprio locale intrattenimenti musicali, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità. Infatti, detta licenza, essendo finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in luoghi aperti al pubblico, deve ritenersi necessaria ogniqualvolta i trattenimenti o gli spettacoli si svolgano nell'esercizio di attività imprenditoriali. (Nella fattispecie si trattava di uno spettacolo di musica dal vivo allestito al gestore di un albergo all'interno del suo locale; la S.C., in applicazione del principio di cui in massima ed in accoglimento del ricorso proposto dal p.m., ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione - pronunciata dal g.i.p. presso la pretura con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" - ritenendo trattarsi di condotta riferibile all'esercizio di un'attività imprenditoriale).

Cassazione penale sez. I 03 ottobre 1997 n. 10610

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 666 c.p. - spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza dell'autorità - per "trattenimento" deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti: nel concetto di "trattenimento" così inteso deve pertanto certamente ricomprendersi, per l'onnicomprensività dell'espressione usata dal legislatore, anche l'attività di diffusione di musica con il supporto video e la partecipazione del pubblico. (Nella fattispecie il gestore di un locale aperto al pubblico aveva organizzato, senza richiedere la licenza alla competente autorità amministrativa, uno spettacolo musicale denominato "karaoke" consistente in un intrattenimento musicale con la partecipazione del pubblico mediante l'ausilio di una base acustica e di un supporto video. La suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'imputato ritenuto responsabile dal giudice di merito del reato in questione, ha enunciato il principio di cui in massima).

Cassazione penale sez. I 07 ottobre 1996 n. 9371

Per l'installazione di un televisore in un bar non è necessaria la licenza di cui all'art. 666 c.p.; la detta installazione, avvenuta senza la licenza dell'autorità, non costituisce pertanto la fattispecie contravvenzionale di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

Cassazione penale sez. I 07 marzo 1996 n. 3447

In tema di contravvenzioni concernenti la vigilanza sugli spettacoli pubblici, si deve escludere che la presenza di un televisore in un bar determini un'affluenza di clienti nel pubblico esercizio, che possa interessare le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico. Ne consegue che non è

riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio che, senza autorizzazione, tenga nel locale un televisore.

Cassazione penale sez. I 07 marzo 1996 n. 3447

La installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo, senza la preventiva specifica autorizzazione del questore di cui all'art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dà luogo alla ravvisabilità del reato previsto dall'art. 666 c.p. solo se finalizzata alla effettuazione di trattenimenti pubblici indetti o programmati nell'esercizio di attività imprenditoriale, e non anche se rappresenti una mera occasionalità volta a rendere più confortevole o meno disagiata la permanenza del cliente nel locale pubblico.

Cassazione penale sez. I 17 aprile 1994

Art. precedente

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-665-codice-penale-agenzie-di-affari-ed-esercizi-pubblici-non-autorizzati-o-vietati>)

Art. successivo

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-667-codice-penale-esecuzione-abusiva-di-azioni-destinate-a-essere-riprodotte-col-cinematografo>)

CONDIVIDI

Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già

f facebook
(<http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-666-codice-penale-spettacoli-o-trattenimenti-pubblici-senza-licenza>)

iscritto, riceverai la nostra newsletter.

Inserisci la tua email



**Scarica
L'articolo in
PDF**

t twitter
(<https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-666-codice-penale-spettacoli-o-trattenimenti-pubblici-senza-licenza&text=Art. 666 codice penale: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza&via=laleggepertutti>)

in linkedin
(<https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-666-codice-penale-spettacoli-o-trattenimenti-pubblici-senza-licenza>)

G google+
(<https://plus.google.com/share?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-666-codice-penale-spettacoli-o-trattenimenti-pubblici-senza-licenza>)



**Richiedi una consulenza ai
professionisti
(http://www.laleggepertutti.it/di-consulenza/?id_aut=27&id_relpost=7585)**

LASCIA UN COMMENTO

Usa il form per discutere sul tema. Per richiedere una consulenza **vai all'apposito modulo (/richiesta-di-consulenza)**.

Commento

Nome

Invia commento



(/richiesta-di-consulenza)

Hai bisogno di una consulenza? Contattaci subito

(/richiesta-di-consulenza)

Oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

inserisci la tua email

Iscriviti

Informativa sulla privacy
(/PRIVACY_LLTP.pdf)

"La Legge per Tutti" è una testata giornalistica fondata dall'avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza, N.G.R 243/2016 - N.R. Stampa 1/2016.

La Legge per Tutti Srl start up innovativa Sede Legale Via Gentile 12, 87100 COSENZA | CF/P.IVA 03285950782 | Numero Rea CS-224487 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v. | IBAN: IT 07 G 02008 16202 000102945845 - Swift UNCRITM1590 | inf. previste dall'art. 25, c. 11 D.L. 179/2012 (<http://www.laleggepertutti.it/startup.pdf>) | © Riproduzione riservata

Cookies (/utilizzo-dei-cookies)

Privacy (/PRIVACY_LLTP.pdf)

Scrivi per LLpT

(mailto:info@laleggepertutti.it)

Pubblicità sul nostro sito

(mailto:adv@laleggepertutti.it)



Contattaci

(<http://www.facebook.com/la legge per tutti>)



(<http://www.twitter.com/laleggepertutti>)



(<http://it.linkedin.com/pub/angel-greco/45/494/519>)



(<https://plus.google.com/+Lalegg>)



(<http://www.youtube.com/user/a-feature=watch>)